



## CITTÀ DI OTRANTO

Provincia di Lecce

Area Affari Generali

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OTRANTO E LA STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE  
– COMUNITA' EDUCATIVA DENOMINATA "ANGELIDE".

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di agosto,

TRA

l'Amministrazione Comunale di Otranto codice fiscale 83000990750, rappresentata dal dott. Rodolfo Luceri nato a Martano il 27/1/1953, nella qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali

E

La "Chora srl" con sede legale in via Tasso n. 23 Nociglia, P. Iva 04431810755, rappresentata dalla dott.ssa Pataleo Luana, nata a Casarano (LE) il 30.03.1976 e residente a Nociglia alla via Milano, 23, quale Ente gestore della struttura socio-assistenziale "Comunità Educativa" denominata "Angelide" sita in Otranto – Via dei Campi Inglesi n. 3-4 1° piano, d'ora in avanti nel presente atto designata con il termine di "Soggetto Gestore", autorizzata dal Comune di Otranto con atto n. 135 in data 09.06.2017, iscritta con atto dirigenziale n. 775 in data 3 agosto 2017 nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio dell'attività socio assistenziali destinate ai minori, per una ricettività di n. 8 minori di età compresa tra 3 e 18 anni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1

#### Oggetto e utenza



Il Comune si avvale delle prestazioni erogate dalla Soc. "Angelide" (di seguito Soggetto Gestore) per ospitare presso la Comunità Educativa sita in Otranto – Via dei Campi Inglesi n. 3-4 1° piano, minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione o in favore di minori in situazione di disagio, con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia di origine, previo provvedimento di autorizzazione del Responsabile del Servizio Sociale o a seguito di decreto della Magistratura competente.

Il Soggetto Gestore si impegna ad accogliere, assistere e prendersi cura dei minori ospiti, nel rispetto sia del progetto educativo d'intervento, sia di quanto disposto nei relativi decreti emessi dalla magistratura competente, collaborando attivamente e costruttivamente con i servizi tutti, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi.

Alla dimissione del minore ospite si può pervenire per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Servizio Sociale o su provvedimento della Magistratura competente.

Le strutture per i minori, come definite dall' art 41 della legge regionale n. 19/2006, devono rispettare i requisiti previsti all'art 45 del R.R. n.4/2007;

Le strutture e i servizi autorizzati ai sensi dell'art. 43 R.R. n.4/2007 sono iscritti nei registri regionali con

  1

le modalità fissate dall'art. 53 della legge regionale n. 19/2006 e del regolamento attuativo.

L'iscrizione nei suddetti registri determina la legittimità all'esercizio delle attività, previa acquisizione di una Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e recepito dalla Legge regionale n. 19/2006 modificata ed integrata con il R.R. n. 11/2015 comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.

## **ART.2 Comunità Educativa**

La Comunità Educativa è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'equipe di operatori professionali che svolgono la funzione educative come attività di lavoro. E' rivolta a minori per i quali è non praticabile l'affido o per i quali si è in attesa dell'affido stesso.

La ricettività massima è di 8 ospiti di età compresa tra 3-18 anni. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25.mo anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero.

Le Comunità Educative organizzano le propria accoglienza in modo da assicurare l'omogeneità delle presenza dei minori per classi di età, in particolare curando che siano presenti o minori fino a 12 anni oppure minori dai 13 ai 18 anni, fatta salva la possibilità di ospitare minori fratelli anche in fasce diverse da quella indicata. E' possibile inserire minori di età inferiore ai tre anni ove richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito dell'autorizzazione dell'autorità che ne ha disposto l'inserimento.

La Comunità Educativa è struttura avente caratteristiche funzionali e organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere professionale.

La Comunità Educativa assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgendo dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.


La Comunità deve assicurare:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- agevolare i rapporti tra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conte delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale di servizio nel programma educativo e nella gestione della attività.

### **Personale**

Nella Comunità Educativa il rapporto minimo tra educatori e minori deve essere di uno a due e comunque in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa vigente, prevedendo preferibilmente la presenza di entrambi i sessi. Nelle ore notturne la comunità educativa di tipo familiare deve assicura almeno la presenza di una unità di personale educativo.

Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 6 ospiti, che garantiscano la presenza nelle ore diurne,



per un minimo di 12 ore giornaliere.

Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali, ex decreto n. 520/1998, nonché le altre figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente.

### **Modulo abitativo**

Le Comunità educative a dimensione familiare devono essere organizzate in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei minori accolti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";
- camere doppie con l'aggiunta di un terzo letto, solo in casi specifici determinati dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a seguito di autorizzazione dell'autorità che ha disposto l'inserimento dei minori;
- un locale per servizi igienici ogni quattro ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza e un locale per i servizi igienici riservato al personale;
- zona soggiorno -pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
- cucina;
- postazione telefonica accessibile per i minori ospiti, nei casi previsti e sotto la supervisione degli adulti;
- dotazione di condizionatore d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.

### **ART. 3**

#### **Trattamento economico**

Al personale impiegato dal Soggetto Gestore con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento il Soggetto Gestore deve, a richiesta del Comune, fornire apposita documentazione.

### **ART. 4**

#### **Modalità di intervento**

Nella Comunità educativa dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- il collocamento, ove possibile, in attività lavorative, in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie, ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;



- la redazione di un progetto educativo individuale indicante gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento nonché il piano delle verifiche;
- l'adozione di una Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.

Nella Comunità Educativa, il mantenimento da parte della struttura dei rapporti con il territorio, genericamente inteso, costituisce elemento essenziale e indispensabile per evitare, per quanto più possibile, lo sradicamento del minore dal contesto naturale.

Il progetto socio-educativo per ciascun minore, deve tendere a un armonico sviluppo della sua personalità e a un recupero della socialità. In particolare, dovrà riportare i seguenti ambiti di intervento: educativo, di socializzazione, di animazione e supporto con prestazioni di tipo domestico-familiare e attività di integrazione sul territorio e mantenimento dei rapporti con i servizi esterni con integrazione scolastica, formativa/lavorativa, a carattere ludico, ricreativo, sportivo.

Deve essere garantita l'attività permanente di formazione degli operatori, l'adozione di un registro degli ospiti, l'organizzazione delle attività nel rispetto del normale ritmo di vita degli assistiti e la tenuta di cartelle personali dei minori comprendenti i dati anagrafici, amministrativi-sociali e progetto educativo individualizzato.

Il Soggetto Gestore della struttura deve essere dotato di apposita carta dei servizi comprendente, nella previsione di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000: l'utenza ammissibile; gli obiettivi generali; il tipo di prestazioni offerte; l'organizzazione delle attività; le tariffe applicate; la metodologia d'intervento; le modalità di collegamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio; i processi principali del servizio (procedure di ammissione, progettazione, dismissione...); il programma di valutazione e di miglioramento della qualità del servizio; altre attività eventualmente espletate.

#### **ART. 5**

##### **Assicurazione**

Il Soggetto Gestore si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

#### **ART. 6**

##### **Cure mediche**

Il Soggetto Gestore si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### **ART. 7**


##### **Effetti personali e vestiario**

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese del Soggetto Gestore.

#### **ART. 8**

##### **Tabella dietetica**

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASL

*de P* 

## ART. 9

### Progetto Educativo Individuale

Il Soggetto Gestore si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale del Comune.

Il Soggetto Gestore, è tenuto altresì, a trasmettere periodicamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del minore informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

Il Comune si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a mezzo del proprio servizio sociale.

E', altresì, facoltà del Comune formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

## ART. 10

### Retta giornaliera

Il Comune si impegna a corrispondere per ogni minore affidato alla comunità educativa un compenso di € 45,00 IVA compresa.

Nel caso di assegnazione di finanziamento dalla regione o da altri enti, eccedenti rispetto al rimborso delle spese da parte del Ministero dell'Interno, le parti potranno rivedere l'importo della retta giornaliera.

Il Comune corrisponderà alla struttura ospitante le rette esclusivamente per i minori effettivamente ospitati e per i giorni di effettiva permanenza.

Il pagamento dei servizi forniti dalla struttura deve essere soddisfatto trimestralmente entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa contabilità economica.

La fattura deve contenere, per ciascun minore, l'esatta indicazione dei periodi di ospitalità.

Il Soggetto Gestore avrà cura di rendicontare al soggetto inviante il giorno di ingresso del minore ma non il giorno delle dimissioni dello stesso.

## ART. 11

### Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate al Comune chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove il Soggetto Gestore sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici del Comune, ove dovessero emergere errori o difformità il Comune, entro 30 giorni, trasmette gli opportuni rilievi al Soggetto Gestore il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 30 giorni.

Alla liquidazione si provvede trimestralmente dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dal Comune, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione della fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato, il Soggetto Gestore è tenuto a presentare il DURC, al fine di verificarne la regolarità contributiva.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1/01/2008 n.40 della regolarità della posizione del Soggetto Gestore.

E' fatto obbligo al Soggetto Gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" su cui dovranno essere ammessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale



delle persone delegate ad operare sullo stesso.

In caso di inadempimento da parte del Soggetto Gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è nulla.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

#### **ART. 12**

##### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di anni uno (1) a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale avvenuta con atto n. 135 in data 09.06.2017. E' escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica nel caso in cui venisse meno, nei confronti del Soggetto Gestore, l'autorizzazione al funzionamento.

#### **ART. 13**

##### **Obblighi del Soggetto Gestore – Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione**

Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione copia del provvedimento di iscrizione nel registro regionale.

Il Soggetto Gestore si impegna a :

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurative e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy, con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/03;
- d) Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dal Soggetto Gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.



Con cadenza semestrale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità. D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è il Soggetto Gestore, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### **ART. 14**

##### **Disposizioni generali e finali**

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.




Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a completo carico del Soggetto Gestore

**ART. 15**  
**Foro competente**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Lecce, con esclusione della competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune:  
Responsabile dell'Area Affari Generali  
Dott. Rodolfo Luceri



Per il Soggetto Gestore  
Responsabile legale della Chora srl:  
Dott.ssa Luana Pataleo

**CHORA srl**

Via T. Tasso, 7 - 73018 NOCIGLIA (Le)

Sede Operativa:  
Via Camporijolesi - 73018 OTRANTO (Le)

P. IVA: 04431840455

Amministratore Unico: Dott.ssa LUANA PATALEO